



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

## LA SCELTA DI DESTINAZIONE DEL TFR PER I LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 31/12/2006:

### APPROFONDIMENTI OPERATIVI

#### 1) PREMESSA

Con la scadenza del termine del 30 giugno 2007 si è esaurito il periodo concesso ai lavoratori, già occupati alla data del 31/12/2006, per la scelta di destinazione del proprio TFR. Come noto per tali lavoratori la scelta, da effettuare con il modello TFR1 entro il 30 giugno 2007, poteva sostanziarsi nelle seguenti alternative:

- *conferimento* esplicito del proprio TFR alla previdenza complementare;
- *mantenimento* in azienda del proprio TFR.

Tutti i lavoratori, già occupati al 31/12/2006, che non hanno effettuato entro il 30/06/2007 alcuna scelta esplicita di "conferimento" alla previdenza o, in alternativa, di "mantenimento" in azienda del proprio TFR, **hanno dovuto** conferire a Prevedi il 100% del proprio TFR maturando dal 1 luglio 2007 in poi, per effetto dell'art 8 co. 7 lett. b) del D.Lgs 252/05. La scadenza del termine del 30 giugno 2007 ha determinato inoltre la decadenza del modello TFR1, che non può essere utilizzato successivamente a tale data. Infatti, tutti i lavoratori assunti successivamente al 31/12/2006 e che non fossero già iscritti a fondi pensione integrativi antecedentemente a tale data, sono chiamati ad effettuare la scelta di destinazione del proprio TFR, entro sei mesi dalla data di assunzione, tramite il modello TFR2.

#### 2) IN QUALI CASI E DA CHI DEVE ESSERE COMPILATO IL MODELLO TFR2

Il D.Lgs. 252/05, così come chiarito dalla deliberazione Covip del 21 marzo 2007, ha sancito che la scelta esplicita o tacita di conferimento del TFR (alla previdenza complementare) è irrevocabile. Ne deriva che, i lavoratori che abbiano aderito ad un fondo pensione integrativo per effetto di scelta esplicita o di tacito conferimento del proprio TFR, rimangono iscritti a tale fondo finché non riscattano la posizione previdenziale presso lo stesso maturata. In mancanza di riscatto, quindi, gli effetti dell'iscrizione alla previdenza complementare permangono anche in caso di variazione del datore di lavoro e anche quando questa comporti il passaggio ad un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro (ad esempio in caso di passaggio dal CCNL edili al CCNL metalmeccanici). Ciò significa che, il lavoratore già iscritto ad un fondo pensione integrativo che acceda ad un nuovo e diverso CCNL di riferimento, potrà iscriversi ad un diverso fondo pensione integrativo senza dover ricompilare il modello TFR2 (sarà quindi sufficiente la compilazione del solo modulo di iscrizione al



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

fondo pensione<sup>1</sup>): in tale fattispecie – precisa la Covip nella circolare di chiarimento al D.M. Lavoro del 30 gennaio u.s. emanata il 21 marzo u.s. – l’obbligo contributivo al nuovo fondo pensione integrativo decorre dalla data di assunzione.

Nel caso specifico di aziende che applicano il CCNL edili-industria o il CCNL edili-artigianato, all’atto dell’assunzione il datore di lavoro dovrebbe quindi verificare, con il lavoratore, se quest’ultimo sia già iscritto al Fondo Prevedi o ad un altro fondo pensione integrativo. La presenza del lavoratore nel libro soci di Prevedi può essere facilmente verificata dal lavoratore stesso accedendo all’apposita area riservata nel sito web [www.prevedi.it](http://www.prevedi.it), per cui è richiesta, al primo accesso, l’esecuzione di una semplice procedura di registrazione (per l’ottenimento dei codici di accesso). La verifica di iscrizione del lavoratore ad un fondo pensione integrativo diverso da Prevedi, in esito alla dichiarazione rilasciata in merito dal lavoratore, può invece essere effettuata tramite acquisizione di apposita conferma da parte del fondo interessato (ad esempio una e-mail o un fax all’impresa richiedente).

Se il lavoratore, in esito alla citata verifica, non risulta iscritto al Fondo Pensione Prevedi (quindi non risulta presente nel relativo libro soci) e dichiara di non essere iscritto ad altri fondi pensione integrativi, il datore di lavoro *deve* consegnargli il modello TFR2, affinché egli possa effettuare, entro sei mesi dall’assunzione, la propria scelta in merito alla destinazione (alla previdenza complementare) o al mantenimento (in azienda) del proprio TFR. La mancata compilazione del modello TFR2 (da parte del lavoratore edile) entro la scadenza del sesto mese dalla data di assunzione (termine per il cui calcolo si veda il successivo paragrafo 3), viene assimilata dal legislatore ad un tacito assenso del lavoratore al conferimento del TFR a Prevedi, con decorrenza dal primo giorno del settimo mese successivo alla data di assunzione.

### **3) Decorrenza del termine per l'esercizio della scelta di destinazione del TFR per i lavoratori assunti dopo il 31/12/2006**

Diverse interpretazioni sono state fornite, anche dalla stampa specializzata, in merito alla decorrenza del termine di "*sei mesi dalla data di prima assunzione*" di cui all'art. 8, co. 7 lett. a) del D.Lgs 252/05. Il dubbio interpretativo in merito è stato chiarito tramite un approfondimento con i legali di Mefop e di Previnet, i quali hanno concordato sull'applicazione, al caso specifico, dell'art. 2963 del codice civile, relativo ai termini di prescrizione e qui di seguito riportato:

---

<sup>1</sup> Nel modulo di adesione a Prevedi è infatti previsto uno spazio per l’indicazione di provenienza da altro fondo pensione integrativo, allo scopo di chiarire se sia necessaria o meno la compilazione del modello TFR2.



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

*"Art. 2963 Computo dei termini di prescrizione*

*I termini di prescrizioni contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune (Cod. Proc. Civ. 155). Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (1187). **La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese".***

Esemplificando quanto sopra si ottiene che:

- per un lavoratore assunto il **17 gennaio 2007**, il termine per la scelta esplicita di destinazione del TFR scade il **17 luglio 2007**; in caso di mancata compilazione del modello TFR2 entro tale termine, il datore di lavoro è tenuto a conferire a Prevedi il TFR del lavoratore che matura dal 1 agosto 2007 in poi.
- per un lavoratore assunto il **31 agosto 2007**, il termine per la scelta di destinazione del TFR scade il **28 febbraio 2008**; in caso di mancata compilazione del modello TFR2 entro tale termine, il datore di lavoro è tenuto a conferire a Prevedi il TFR del lavoratore che matura dal 1 marzo 2008 in poi.